



## REGIONE PUGLIA

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

N. 244 del Registro

**OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari.**

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito in legge 22 maggio 2020 n.35;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

**VISTE** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, che consente alle Regioni di procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 "Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020".

**CONSIDERATO** che il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 espressamente richiama (allegato 17) le citate linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, peraltro successivamente aggiornate ed integrate nella Conferenza del 22 maggio 2020;

**RILEVATO** che, da ultimo, in data 25 maggio 2020 la medesima Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, un ulteriore aggiornamento ed integrazione alle "*Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*" adottando specifiche misure in tema di erogazione della formazione professionale;

**VISTA** la nota prot. AOO\_005/PROT/28/05/2020/1728 del dipartimento Promozione della Salute con la quale è stata accertata la compatibilità dello svolgimento delle attività di formazione professionale con l'andamento della situazione epidemiologica e sono state contestualmente trasmesse specifiche linee guida regionali relative alla formazione professionale (allegato 1), elaborate in coerenza con l'aggiornamento ed integrazione delle Linee guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, nonché in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al d.p.c.m. 17 maggio 2020;

**RITENUTO** di consentire, **a far data dal 30/05/2020**, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza, esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l'attività in laboratorio con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché di svolgere tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.

**RITENUTO**, a tale riguardo, che il soggetto che eroga attività di formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza e che il tirocinio curriculare dovrà essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;

**RITENUTO**, altresì, di consentire, **a far data dal 30/05/2020**, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di svolgere gli esami finali in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza in quanto necessita dell'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti oppure allorquando la specificità del profilo professionale e, pertanto delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo svolgimento di prove tecnico pratiche, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;

Su proposta del Direttore del Dipartimento della Salute e del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico,

emana la seguente  
**ORDINANZA**

**Art. 1**

Sono approvate, ed applicabili nell'ambito dell'intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure in tema di erogazione della formazione professionale.

**Art. 2**

**A decorrere dal 30 maggio 2020**, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l'attività in laboratorio con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti - nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese. Tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.

Il soggetto che eroga attività di formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.

Il tirocinio curriculare dovrà essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

**Art. 3**

**A decorrere dal 30 maggio 2020**, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono svolgere gli esami finali in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza in quanto necessita dell'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti oppure allorquando la specificità del profilo professionale e, pertanto delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo svolgimento di prove tecnico pratiche. Tanto nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.

**Art. 4**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modifiche nella L. n.35/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per

gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Bari, addì 29 maggio 2020**

**Michele Emiliano**



EMILIANO  
MICHELE  
29.05.2020  
08:41:47 UTC



# REGIONE PUGLIA

## Allegato 1

### LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

28 maggio 2020

#### FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla

singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
- Rendere disponibili **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani** per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere

alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti; laddove le attrezzature non possano essere sottoposte a procedure di disinfezione poiché dannose per le stesse, è necessario procedere allo stoccaggio in isolamento delle stesse dopo il loro utilizzo, possibilmente in un locale areato, ed attendere almeno 72 ore prima di un loro riutilizzo da parte di un altro discente. La stessa precauzione va adottata per libri o altra documentazione cartacea (es. manuali, libri, ecc.).

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.